PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 11270/2025 del 28/07/2025 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile – causa civile iscritta al RG n. 63119/2020 – Importo pari ad € 33.586,14.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 133 del 08.07.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 11270/2025 del 28/07/2025 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile – causa civile iscritta al RG n. 63119/2020 – Importo pari ad € 33.586,14.

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

l'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, secondo cui gli enti locali, con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, riconoscono, tra l'altro, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione."; Vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 - Circolare operativa Debiti Fuori Bilancio;

Visti:

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 37 del 19/03/2026 recante "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2025 - Art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 3, comma 4, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato uscita 2025 - entrata 2026. Variazione Bilancio di Previsione 2026-2028";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028"

Vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale, prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Premesso che:

con atto di citazione ritualmente notificato, la BFF BANK S.P.A. già “Banca Farmafactoring S.p.a.” conveniva in giudizio la “Città Metropolitana di Roma Capitale” per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 2.769.490,40, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 34.400,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, oltre interessi di mora per euro 1.952.457,31 per crediti ulteriori e diversi, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi sulle fatture di cui alle “Note di debito” ed oltre euro 585.840,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, ovvero la declaratoria del relativo credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento di sorte capitale ed interessi, in subordine ex art. 2041 c.c. BFF BANK S.P.A. già “Banca Farmafactoring S.p.a.” esponeva di essere cessionaria dei suddetti crediti, che si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili e di aver diritto al pagamento delle somme richieste;

la Città metropolitana di Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva, l'inefficacia delle cessioni dei crediti e l'inesigibilità del credito. In particolare, ha eccepito quanto di seguito specificato:

- in relazione ad "Acea Energia S.p.a.", a fronte di un asserito credito di euro 165.248,20, risultavano fatture pagate per l'importo di euro 137.321,29, fatture rifiutate sulla piattaforma telematica SDI (Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica), in quanto errate e non riemesse dal fornitore, per euro 6.707,04; che era prescritto il credito per fatture emesse oltre i cinque anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione in data 5.11.2020; che vi erano fatture cartacee anteriori al 31.3.2015 non pervenute per l'importo di euro 34.316,56, delle quali il fornitore non aveva successivamente sollecitato il pagamento e per le quali risultava maturata la prescrizione quinquennale; che la fattura n. 1580040068 del 13.4.2015 non era pervenuta sullo SDI e che risultava un credito a favore dell'amministrazione di euro 13.094,72;

- in relazione ad "Acea Ato 2 S.p.a.", a fronte di un asserito credito di euro 976.254,79, risultavano fatture pagate e note di credito utilizzate per euro 469.443,95, fatture e note di credito rifiutate sulla piattaforma telematica SDI per euro 6.865,41, in quanto errate e non riemesse dal fornitore, fatture cartacee anteriori al 31.3.2015 non pervenute per l'importo di euro 22.017,44, delle quali il fornitore non aveva successivamente sollecitato il pagamento e per le quali risulta maturata la prescrizione e fatture successive all'1.4.2015 non pervenute sullo SDI per 1.517.674,14, per alcune delle quali maturava la prescrizione quinquennale;

- in relazione alla posizione di "Engie S.p.a.", a fronte di un asserito credito di euro 1.602.841,66, le fatture del 15.7.2015 n. 00013020437 dell'importo netto di euro 870.169,27 e n. 00013020439 dell'importo netto di euro 893.860,32 erano prescritte per decorrenza del termine quinquennale;

- in relazione ad "Ecotravel", a fronte di un asserito credito di euro 23.684,57, l''importo di euro 23.625,01 di cui alle fatture 8/D1 e 27/D1 era pagato solo parzialmente, in quanto assoggettato a due successivi pignoramenti presso terzi, e che erano pagate fatture per un totale di euro 59,56;

- in relazione alla posizione di "Heracomm", a fronte di un asserito credito di euro 938,19, le fatture erano compensate con la nota di credito n. 411800293768 di euro 2.884,40;

- in relazione ad "Infrastrutture" il credito di euro 523,08 era in fase di verifica;

- di vantare un credito di euro 99.284,05;

- che era decorso il termine di prescrizione quinquennale relativo a fatture per complessivi euro 1.659,178,66;

- che residuava un debito dell'amministrazione di soli euro 523,08;

- che la domanda per le note di credito, i costi di recupero e gli interessi era inammissibile ed infondata, anche per difetto di legittimazione attiva ed inefficacia delle cessioni, nonché errata nei calcoli;

- che sussisteva la litispendenza per la nota di debito relativa alla fattura n. 230200067032 emessa in data 8.10.2013 per interessi di mora dell'importo di euro 384.991,48, credito già azionato da "Edison Energia S.p.a." davanti al Tribunale Civile di Milano, giudizio r.g. n. 22403/2015;

- che la domanda ex art. 2041 c.c. era infondata;

la Città metropolitana proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento del credito di euro 99.284,05 da portare in compensazione, per note di credito non contabilizzate da Farmafactoring;

con sentenza parziale del 26 marzo 2023, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di inefficacia delle cessioni sollevate da CMRC, nonché la domanda relativa al credito di cui alla fattura n. 230200067032 dell'8 ottobre 2013, disponendo la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza; successivamente, disposta apposita C.T.U. contabile, all'udienza dell'11 aprile 2025 BFF BANK S.P.A. già "Banca Farmafactoring S.p.a." ha confermato la quantificazione della sorte capitale in € 3.077.240,71, mentre la Città Metropolitana di Roma Capitale ha insistito per il rigetto integrale della domanda e per la condanna dell'attrice al pagamento, in via riconvenzionale, di € 5.364,90; la C.T.U, all'esito delle operazioni peritali, ha definitivamente accertato – in rigetto ed assorbimento della domanda riconvenzionale – un credito complessivo in favore di BFF BANK S.P.A. già "Banca Farmafactoring S.p.a." pari a € 13.618,35 per sorte capitale, risultante da:

• l'integrale prescrizione del credito vantato per le fatture emesse da "Acea Ato 2 S.p.A." per € 1.452.564,06;

• la prescrizione dei crediti di "Acea Energia S.p.A.", con permanenza di un credito residuo pari a € 1.374,65 relativo alle fatture nn. 1580069574 del 13.12.2015 (€ 9,92), 6000000649 del 19.01.2016 (€ 41,46), 6000002688 del 21.03.2016 (€ 45,98), 60000003577 del 21.04.2016 (€ 630,02), 6000004485 del 18.05.2016 (€ 45,87), 6000005289 del 16.06.2016 (€ 509,58), 6000006028 del 21.07.2016 (€ 45,76) e 6000009200 del 09.11.2016 (€ 45,76);

• la sussistenza dei crediti di "Heracomm" per complessivi € 938,19, relativi alle fatture nn. 411905897525 del 25.06.2019 (€ 265,83), 411901780032 del 25.02.2019 (€ 418,69) e 411906997395 del 25.07.2019 (€ 253,67);

• la sussistenza dei crediti di "Eco Travel" per € 11.305,81, relativi alle fatture nn. 27/D1 e 8/D1 del 20/06/2020;

Considerato che:

con Sentenza n. 11270/2025 del 28/07/2025 il TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile:

"a) condanna la "Città Metropolitana di Roma Capitale", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della "BFF BANK S.p.a.", già "Banca Farmafactoring S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 13.618,35, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione delle singole fatture e fino alla data dell'effettivo accredito delle somme, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi;

b) condanna la "Città Metropolitana di Roma Capitale", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della "BFF BANK S.p.a.", già "Banca Farmafactoring S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 320,00 e di euro 40,00 per ogni fattura relativa agli importi per i crediti di "Heracomm" di euro 938,19 e di "Eco Travel" per euro 11.305,81;

c) condanna la “Città Metropolitana di Roma Capitale”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di un terzo delle spese processuali, un terzo pari ad euro 6.000,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;

d) compensa le spese nella restante misura dei due terzi;

e) pone le spese della C.T.U. per metà a carico della “Città Metropolitana di Roma Capitale” e per metà a carico della “BFF BANK S.p.a.”;

con nota CMRC-2025-0270598 del 15/12/2025 sono stati invitati i Dipartimenti/Servizi competenti, per le fatture considerate insolute, a trasmettere l’eventuale attestazione del pagamento delle stesse e degli accessori sopra elencati;

nel corso dell’incontro congiunto con la Ragioneria dell’Ente, tenutosi in data 14/01/2026, nonché dei successivi scambi istruttori, i Dipartimenti e i Servizi interessati (Dipartimento VIII – Direzione Risorse Strumentali, Servizio 1 del Dipartimento VIII – Provveditorato ed Economato, Dipartimento I – Edilizia Scolastica e Dipartimento II – Servizio 1 Viabilità – Gestione Amministrativa) hanno concordato le modalità operative per procedere alle dovute verifiche e ai relativi conteggi, per dare esecuzione alla sentenza in oggetto;

con nota CMRC-2026-0013196 del 20/01/2026 il Direttore del HUB1 – Dipartimento VIII “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva”, ha comunicato all'Avvocatura l'avvenuta liquidazione delle fatture considerate insolute, elencate nella tabella che segue, chiedendo contestualmente di valutare l’opportunità di intraprendere le azioni necessarie per il recupero delle somme liquidate, oltre interessi moratori ed interessi anatocistici:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Importo Pagato	N°/data Mandato
ACEA ENERGIA SPA	52016000002688	21/03/2016	45,98	45,98	8943 del 12.08.2019
ACEA ENERGIA SPA	5201.6000004485	18/05/2016	45,87	45,87	8943 del 12.08.2019
ACEA ENERGIA SPA	5201.6000006028	21/07/2016	45,76	45,76	8943 del 12.08.2019
ACEA ENERGIA SPA	5201.6000009200	09/11/2016	45,76	45,76	8943 del 12.08.2019
ACEA ENERGIA SPA	5201.6000000649	19/01/2016	41,46	41,46	8943 del 12.08.2019
		Totale	**224,83**	**224,83**	

con nota prot. CMRC-2026-0010702 del 16/01/2026, il Servizio I – Dipartimento VIII ha comunicato all'Avvocatura l'avvenuta liquidazione, successiva ai termini delle memorie istruttorie, dell'importo di € 11.305,81, di cui alle fatture 8/D1/2020 e 27/D1/2020, riferito ad un credito originario ceduto dalla Eco Travel, soggetto a pignoramenti presso terzi, chiedendo contestualmente di intraprendere tutte le azioni necessarie per il recupero della somma che sarà erogata a valle della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs. 267/2000;

con mail del 19/01/2026 il Servizio n. 1 del Dipartimento II, ha comunicato all'Avvocatura l'avvenuto pagamento della fattura n. 5201.6000005289 del 16.06.2016 di € 509,58 e che ritiene opportuno agire con la richiesta di recupero delle somme liquidate;

per effetto del punto a) della Sentenza, sono stati determinati gli interessi moratori sulla sorte, ai sensi dell'ex art. 5 D.l.vo 231/02, a carico di CMRC per le fatture elencate nella tabella sopra indicata, calcolati dal trentesimo giorno successivo alla ricezione delle singole fatture e fino al 30/04/2026 e gli interessi anatocistici sugli interessi calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 05/11/2020, fino al 30/04/2026;

che con nota prot. CMRC-2026-0024176, la Ragioneria Generale ha richiesto, mezzo PEC, a BFF BANK S.P.A. già "Banca Farmafactoring S.p.a." la trasmissione della seguente documentazione:

- fattura pro-forma delle spese processuali, conforme al punto c) della Sentenza;

- ulteriori spese della C.T.U., oltre alla fattura n° 17/23 del 04/05/2023, conforme al punto e) della sentenza;

- dichiarazione riguardo la detraibilità dell'IVA dalle suddette fatture, in quanto inerenti la propria attività commerciale;

in mancanza di riscontro alla suddetta nota, le spese della CTU a carico della Città metropolitana, come da punto e) della Sentenza, sono state determinate nella misura del 50%, sulla sola fattura n° 17/23 del 04/05/2023, emessa dallo STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MILILLI E ANATRELLA nei confronti di BFF BANK S.P.A. già "Banca Farmafactoring S.p.a.";

per dare esecuzione alla sentenza in oggetto, mediante la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs. 267/2000, sono state quindi quantificate le spese complessive a carico della CMRC, valutabili in € 33.586,14 così determinate:

1/3 delle spese processuali per compensi	6.000,00
15% spese forfettarie	900,00
Totale	**6.900,00**
4% cassa forense	276,00
Totale	**7.176,00**

22% IVA se dovuta	1.578,72
Totale	**8.754,72**
spese art.15 DPR633	600,00
Totale spese processuali	**9.354,72**
Sorte Capitale	13.618,35
interessi moratori ex art. 5 D.l.vo 231/02 al 30/04/2026	8.179,47
interessi legali sugli interessi al 30/04/2026	962,00
Totale capitale + interessi	**22.759,82**
importo forfettario riconosciuto ai sensi del ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 **€ 40,00 per 13 fatture**	**520,00**
50% spese CTU	750,00
4% cassa previdenziale	30,00
Totale	**780,00**
22% IVA se dovuta	171,60
Totale spese CTU	**951,60**
Totale da riconoscere al 30/04/2026	**33.586,14**

per il suddetto importo di € 33.586,14 è stata assunta la prenotazione di spesa n. 80136, comunicata dall'Ufficio Bilancio in data 24/03/2026 sui fondi svincolati dalla Ragioneria Generale sul proprio capitolo di spesa n. 110012 (SENTEN) art 3 EF 2026;

Vista la Determinazione Dirigenziale di prenotazione di spesa RU 1423 del 01/04/2026 avente per oggetto “Debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per Sentenza n. 11270/2025 pubbl. il 28/07/2025 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione

Civile a definizione della causa civile RG n. 63119/2020, vertente tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società BFF BANK S.P.A. già “Banca Farmafactoring S.p.a.”- prenotazione di spesa";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell’Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che:

il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.07.2026;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Provveditorato ed economato” del Dipartimento VIII “Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva” Dott. Luca Ferrara ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento VIII “Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva”, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza n. 11270/2025 del 28/07/2025 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile a definizione della causa civile RG n. 63119/2020 - per un importo complessivo di € 33.586,14 per sorte capitale, spese di lite, esborsi, accessori di legge ed interessi;

2. di dare atto che sarà cura del Servizio 1 del Dipartimento VIII predisporre tutti gli atti successivi necessari per il pagamento di quanto sopra ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, nonché inviare la presente Deliberazione agli Organi di Controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art 23 comma 5 Legge 289/2002;

3. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000, in considerazione dell’urgenza di dare esecuzione alla Sentenza n. 11270/2025 del 28/07/2025 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile a definizione della causa civile RG n. 63119/2020 di cui al precedente punto 1.